



Tribunale Ordinario di Benevento
Ufficio per la gestione della crisi d'impresa ed il sovraindebitamento

Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n.12/2026 RGPU avente ad oggetto: omologazione del piano di ristrutturazione del debitore proposto ad istanza di:

Enzo De Pasquale, nato a Bulach (Svizzera) il 23.06.1970, residente in San Giorgio Del Sannio (BN), via E. Nisco, 36, C.F. DPSNZE70H23Z133W, elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Avellino, Via Dante Alighieri n. 50 presso lo studio degli **Avv.ti Francesco Iarrobino** (C.F. RRBFNC72H14A509C, PEC f.iarrobino@pec.it, fax 0825672596) e **Raffaello Caldarazzo** (C.F. CLDRFL80D05703E, PEC r.caldarazzo@pec.it, fax 082521940), che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti

Con l'assistenza del dott. Antonio Rosiello, Gestore della Crisi.

Il Tribunale

Letto il ricorso depositato nell'interesse di Enzo De Pasquale e la allegata Relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII depositata dal Gestore della Crisi Dott. Antonio Rosiello;

lette le integrazioni e precisazioni alla proposta ed al piano da ultimo depositati per via telematica dal Gestore della Crisi;

rilevato che la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; nella relazione dell'OCC, infatti, si legge – quanto al requisito soggettivo – che si tratta di un consumatore che si trova in stato di sovraindebitamento;

rilevato che il ricorrente:

a) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Titolo IV, capo II, o al Titolo V, capo IX del CCII;

c) non ha subito, per cause a Lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII; rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII in quanto il ricorrente non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento consegue, come riferito dal Gestore nella relazione, da circostanze che descrivono condotte incolpevoli o al più connotate da colpa lieve, avendo agito il consumatore per ragioni di necessità e bisogno.

Nello specifico il gestore afferma che: *“Le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte sono imputabili a fattori certamente contingenti, così sintetizzati:*

- *la patologia da gioco d’azzardo;*
- *l’insufficienza delle entrate mensili, causata dalla separazione tra l’istante e la coniuge, che ha comportato una compressione delle entrate complessivamente disponibili.*

I suddetti eventi hanno determinato una contrazione delle risorse disponibili, a fronte del permanere degli obblighi di mantenimento e delle spese essenziali per il sostentamento proprio e dei figli. Ne è derivata un’incapacità finanziaria di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.”

Preso atto delle valutazioni dell'OCC, svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CC.II, finalizzate alla verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B. nonché del merito creditizio in rapporto tra rate e reddito, emerge che l'indebitamento trae origine principalmente dal mutuo rinegoziato nel 2022 con la BCC di Flumeri, attualmente in regolare ammortamento.

A tale esposizione si sono successivamente aggiunti ulteriori finanziamenti (carte revolving e prestiti personali), utilizzati sia per l'estinzione di debiti pregressi e per esigenze correnti, sia per fronteggiare i costi conseguenti alla ludopatia di cui il debitore ha sofferto. In particolare, dall'analisi dei movimenti del conto corrente intestato al ricorrente presso BNL è emerso, a partire dal 2022, un utilizzo reiterato di somme (anche più volte nella stessa giornata) presso esercenti Lottomatica e PayPal, nonché frequenti prelievi di contante; analoga situazione si riscontra nei movimenti della carta PostePay Evolution relativi al 2024.

Tale comportamento ha inciso in maniera significativa sull'aggravamento della situazione debitoria, rendendo necessario l'avvio di un percorso terapeutico specialistico per come documentato in atti.

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi degli articoli 67 e 68 comma 2°, CCII ,

rilevato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento, posto che— come evidenziato dall'OCC – l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 221.199,28, a fronte di un patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi insufficiente a far fronte alle passività in scadenza nel medesimo periodo, cui devono aggiungersi le spese necessarie per il mantenimento proprio e dei figli, che il debitore è tenuto inderogabilmente a sostenere con risorse proprie;

considerato, invero, che l'attuale reddito medio mensile del debitore è pari a circa € 1.700,00 (al netto delle trattenute per cessioni e delegazioni), e che, detratte la rata di mutuo di € 1.169,00 e l'assegno di mantenimento per i figli pari a € 250, residua una disponibilità mensile di € 281, somma palesemente insufficiente sia per far fronte agli ulteriori debiti sia, soprattutto, per garantire al debitore un'esistenza dignitosa;

che conseguentemente sussiste la necessità di ricorrere a una procedura di ristrutturazione del debito;

rilevato che la proposta del ricorrente ha natura dilatoria e prevede lo stralcio del debito chirografario complessivo, inclusi i finanziamenti con cessione del quinto e delegazione, con integrale pagamento dei creditori privilegiati suddivisi in classi;

rilevato che il mutuo garantito da ipoteca sull'abitazione proseguirà alle condizioni originarie convenute;

dato atto dell'ulteriore attivo di € 1.000,00 messo a disposizione dal ricorrente;

considerato che:

- il reddito mensile disponibile post omologa è pari a circa € 2.315,00;
- le spese familiari ammontano a € 888,00;
- la rata del mutuo è pari a € 1.169,00;

la disponibilità residua consente di destinare stabilmente circa € 260,00 mensili per la durata del piano.

Tanto premesso, il ricorrente formula il seguente schema di proposta, come valutato dal gestore, con indicazione delle classi di creditori e dei relativi trattamenti:

- elenco dei creditori divisi per classi:

creditore	Debito residuo	tipologia di credito	% soddisfazione	importo da soddisfare
compass carta di credito	5.628,16 €	chirografario	12,50%	703,52 €
Bcc flumeri	143.884,17 €	privilegiato immobiliare	100,00%	143.884,17 €
Bcc flumeri	4.562,48 €	chirografario	12,50%	570,31 €
findomestic	4.930,85 €	chirografario	12,50%	616,36 €
compass	6.652,74 €	chirografario	12,50%	831,59 €
Deutsche Bank	37.665,00 €	chirografario	12,50%	4.708,13 €
agos	6.500,88 €	chirografario	12,50%	812,61 €
cofidis	7.410,00 €	chirografario	12,50%	926,25 €
Fire Spa per Paypal	1.315,00 €	chirografario	12,50%	164,38 €
De Pasquale Angela	2.400,00 €	chirografario	12,50%	300,00 €
Comune di San Giorgio del sannio	250,00 €	privilegiato mobiliare	100,00%	250,00 €

- elenco spese della procedura:

spese presunte della procedura	Debito residuo	Categoria del debito	% soddisfazione	Importo da soddisfare
Advisor legale: Avv. Iarrobino e Caldarazzo	1.750,00 €	privilegiato mobiliare	100,00%	1.750,00 €
Compenso Occ	9.773,47 €	prededucibile	100,00%	9.773,47 €

Tenuto conto dell'ulteriore attivo di € 1.000,00 e delle spese familiari pari a € 888,00 mensili, la proposta definitiva prevede:

- messa a disposizione di € 260,00 mensili a decorrere dal mese successivo all'omologa;
- durata complessiva del piano pari a 81 mensilità

In sintesi:

- Rate 1–12: copertura dell'acconto OCC (40%), mediante l'ulteriore somma di € 1.000,00 e le prime rate mensili;
- Rate 13–20: pagamento integrale dei crediti privilegiati mobiliari;
- Rate 21–58: pagamento della classe chirografaria per complessivi € 9.633,14, nella misura del 12,50%;
- Rate 59–81: pagamento del saldo OCC (60%) mediante 22 rate da € 260,00 e una rata finale da € 144,07.

I pagamenti avranno inizio a partire dal mese successivo all'omologa.

Considerato che, in merito alla maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, il Gestore della crisi ha rilevato che: *“l'accordo di ristrutturazione consenta un miglior soddisfacimento dei creditori, tenuto conto della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione e delle concrete difficoltà di realizzo del patrimonio del debitore. In particolare, i creditori prelatizi risultano integralmente soddisfatti nel debito residuo, mentre, con riferimento agli altri creditori, l'ipotesi liquidatoria presenterebbe esiti incerti e verosimilmente inferiori, in ragione della limitata commerciabilità dei terreni (detenuti in quota indivisa del 16,6% e già oggetto di tentativi di vendita deserti) e della sostanziale indisponibilità dei beni mobili essenziali, quale l'autovettura necessaria per l'attività lavorativa del debitore”*.

rilevato che, in riferimento ai crediti prededucibili ai sensi dell'art. 71 CCII, il pagamento del compenso spettante all'OCC è condizionato alla piena esecuzione della proposta e alla preventiva autorizzazione del Giudice Delegato. Pertanto, eventuali acconti potranno essere erogati solo in sede di riparto parziale e previa valutazione del giudice; le somme corrispondenti dovranno essere accantonate all'interno del piano su libretto di deposito postale mentre i pagamenti in favore dei creditori saranno eseguiti direttamente dal debitore e con periodicità mensile, a mezzo bonifico bancario, previa acquisizione dai creditori, di tutte le indicazioni utili per eseguire i relativi versamenti ;
letto l'art. 70 comma 1 CCII

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **Enzo De Pasquale**, nato il 23.06.1970 a Bulach (Svizzera) e residente in San Giorgio Del Sannio (BN), via E. Nisco, 36, in atti generalizzato ed assistito;

ORDINA

Che la proposta con il relativo piano ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori a cura del gestore della crisi Dott. Antonio Rosiello, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, ed ove esistente ed attiva preferendo la email certificata PEC, al più presto e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

AVVERTE

i creditori che nei VENTI GIORNI successivi alla comunicazione ciascuno di loro può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo Pec dell'OCC indicato nella comunicazione;

DISPONE

che la proposta, il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale Benevento e/o ove esistente ed attiva del Ministero della Giustizia a cura del medesimo professionista OCC Dott. Antonio Rosiello, solo oscurando ove possibili eventuali dati sensibili e/o che involgono il diritto alla riservatezza di terzi estranei;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento; dispone altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico del consumatore ricorrente di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCII l'OCC, Dott. Antonio Rosiello, sentito il debitore, debba riferire con informativa scritta in PCT a questo G.D., allegando eventuali osservazioni pervenute dai creditori e le sue motivate valutazioni, e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie, ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

Ordina la comunicazione urgente ai difensori della parte ricorrente Avv.ti Raffaele Cadarazzo e Francesco Iarrobino e al Gestore della crisi, Dott. Antonio Rosiello a cura della cancelleria.

Benevento, 11/05/2026

Il Giudice
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giuseppina Formato, funzionaria addetta all'ufficio.